

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

E

SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello

- sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, l'articolo 7, che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 allo stesso decreto;
 - il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all'articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

- l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui:
 - euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente"; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo "Agrifood" ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
 - euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente"; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Agrifood" ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
 - euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente"; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo "Agrifood" ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
- l'articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell'ambito della fase di negoziazione, il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca industriale e al venticinque per cento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell'apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l'Accordo per l'innovazione ai sensi all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a

valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;
- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie;
- la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo "Agrifood", denominata "***B.Q.4 - Beretta Qualità 4.0: innovazione per la qualità totale***",

individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive site nel territorio della regione Lombardia, per un importo previsto di euro 27.225.069,96 (*ventisette milioni duecentoventicinque mila sessantanove/96*);

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 24 gennaio 2019;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 21 ottobre 2019, con la quale il Ministero, sentita la Regione Lombardia, ha comunicato alla società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata “**B.Q.4 - Beretta Qualità 4.0: innovazione per la qualità totale**”;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 11 novembre 2019, con la quale la società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero;
- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo

economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- con delibera n. del 2020, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 816.752,10 (*ottocentosedicimilasettecentocinquantadue/10*), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con decreto del 13 agosto 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato ***"B.Q.4 - Beretta Qualità 4.0: innovazione per la qualità totale"*** promosso dalla società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad euro 8.454.825,14 (*ottomilioniquattrocentocinquantaquattromilaottocentoventicinque/14*);
- la società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell’Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la regione Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato **“B.Q.4 - Beretta Qualità 4.0: innovazione per la qualità totale”** promosso dalla società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
 - a) alla presentazione della domanda, da parte della società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1;
 - b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
 - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1, lettera d).

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa fino a un importo massimo di euro 9.271.577,24 (*novemilioniduecentosettantunomila cinquecentosettantasette/24*).
3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia.
3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 27.225.069,96 (*ventisette milioniduecentoventicinquemilasessantannove/96*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 9.271.577,24

(*novemilioniduecentosettantunomilacinquecentosettantasette/24*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

| Soggetto proponente | Attività | Costo agevolabile | Agevolazione massima concedibile | | Agevolazioni MiSE | | Agevolazioni regione Lombardia | |
|-------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | | Contributo alla spesa | | Contributo alla spesa | |
| | | € | € | % | € | % | € | % |
| Salumificio Beretta SpA | R.I. | 9.861.239,01 | 4.930.619,51 | 50,00% | 4.634.782,33 | 47,00% | 295.837,17 | 3,00% |
| | S.S. | 17.363.830,95 | 4.340.957,74 | 25,00% | 3.820.042,81 | 22,00% | 520.914,93 | 3,00% |
| | | 27.225.069,96 | 9.271.577,24 | | 8.454.825,14 | | 816.752,10 | |

- Mise:
 - 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.
- Regione Lombardia:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti il settore applicativo “Agrifood” da realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite per l’annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all’annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
 - d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale del 03 giugno 2020, n. 3200 "Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata, la società proponente si impegna al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.
4. La società proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
 - monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
 - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

.....

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico

Paolo Mora

Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.

Il legale rappresentate

Vittore Beretta
